

**BANCA
CENTRALE**



**DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO**



I NUOVI SERVIZI DI BONIFICO

E

ADDEBITO DIRETTO

COME CAMBIANO PAGAMENTI E INCASSI CON LA SEPA

GUIDA PER LE IMPRESE



Banca di San Marino
SOCIETÀ PER AZIONI - FAETANO 1920

Un supporto alle imprese

Premesso che il progetto SEPA introduce notevoli novità e modifiche all'attuale sistema dei pagamenti e degli incassi per le operazioni nazionali/internazionali, le Banche Sammarinesi intendono mettere a disposizione questa brochure informativa alla propria clientela al fine di collaborare al necessario supporto per le attività necessarie a completare il percorso verso la SEPA (Single Payments Area) e supportare quindi le opportunità e le sfide connesse al nuovo progetto.

*** **

Glossario

- **Consumatore:** *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*
- **Non consumatore:** *l'operatore economico dotato del "Codice Operatore Economico - COE" o equivalente estero (ad es.: P.Iva Italia) rilasciato dalle competenti Autorità*
- **SEPA** "Single Euro Payments Area" - Area Unica dei Pagamenti in Euro
- **S.C.T.** "SEPA Credit Transfer" - Bonifico SEPA (nuovo bonifico)
- **S.D.D.** "SEPA Direct Debit" - Addebito diretto SEPA (nuovo RID)
- **SEDA** "SEPA Compliant Electronic Database Alignment" - Allineamento Archivi SEPA

I. I Paesi dell'area SEPA

La SEPA include 34 Paesi:

- ✓ **17 Paesi UE che utilizzano l'Euro come loro valuta**
Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna
- ✓ **11 Paesi UE che utilizzano una valuta diversa**
Bulgaria, Croazia, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria
- ✓ **5 Paesi esterni all'UE che utilizzano una valuta diversa**
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera
- ✓ **1 Paese esterno all'UE che utilizza l'Euro come valuta**
Repubblica di San Marino

II. Le finalità di SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) è stata sviluppata dallo European Payments Council (EPC) con lo scopo di creare un'area unica per i pagamenti e gli incassi in Euro senza frontiere in tutti i Paesi aderenti, rendendo le transazioni SEPA tanto facili da effettuare e ricevere come le attuali domestiche.

III. Il percorso SEPA

A partire dal lancio di SEPA nel 2008, il panorama dei pagamenti europei ha subito significativi cambiamenti:

- la maggior parte dei Paesi SEPA ha dovuto recepire la direttiva sui servizi di pagamento (PSD) nel novembre 2009 per dare ulteriore consistenza alle leggi dei pagamenti europei e per stabilire la base giuridica della SEPA,
- nel Marzo 2012 è stato approvato dal Parlamento Europeo il **Regolamento SEPA End Date** (Regolamento 260/12),
- il Regolamento 260/12 ha definito il **1° Febbraio 2014** come termine perentorio per migrare tutte le transazioni all'interno dell'area Euro verso gli schemi SEPA. Ciò significa che tutte le transazioni all'interno dell'area Euro dovranno essere conformi agli schemi SEPA entro tale data, mentre le transazioni in Euro nei paesi non appartenenti all'Euro zona dovranno essere conformi a SEPA entro il 31 Ottobre 2016,
- in data 31 agosto 2013 è entrato in vigore il Regolamento n.2013-05 emanato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di "ingresso nell'area unica dei pagamenti euro (SEPA)",
- le Aziende devono iniziare a pianificare oggi la loro transizione per rispettare l'End Date e comprendere a pieno i vantaggi e benefici della SEPA.

IV. I nuovi strumenti di pagamento SEPA (SCT e SDD)

A partire dal 1° Febbraio 2014 il servizio di addebito RID sarà sostituito dal SEPA Direct Debit (SDD) mentre i bonifici saranno sostituiti dal SEPA Credit Transfer (SCT).

Il Regolamento n. 2013-05 emanato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nel recepire il Regolamento europeo, ha chiarito che i servizi di pagamento che saranno definitivamente sostituiti sono il servizio di addebito RID e il bonifico, sia disposto dai clienti con addebito di un conto, sia per cassa, cioè con pagamento in contanti della somma da trasferire.

Altri servizi di pagamento come Ri.Ba., MAV, RAV e i Bollettini bancari e postali - che non trovano una diretta corrispondenza con i servizi di addebito e di bonifico SEPA - potranno invece continuare ad essere utilizzati.

Per i servizi di addebito diretto particolari, come il RID finanziario (addebito diretto utilizzato per pagamenti collegati alla gestione di strumenti finanziari) e il RID a importo fisso (addebito diretto a importo prefissato all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto), è previsto un periodo più lungo per il passaggio alla SEPA (**entro il 1° febbraio 2016**).

IV.1 Il SEPA Credit Transfer (SCT)

Il SEPA Credit Transfer (SCT) è uno schema di pagamento standardizzato per i pagamenti in Euro all'interno dell'area SEPA, rivolto ad Aziende e Consumatori.

A partire dal **1° Febbraio 2014** il **bonifico** cesserà di essere utilizzato e sarà sostituito dal SEPA Credit Transfer.

Cosa cambia rispetto al bonifico tradizionale

I principali impatti per le imprese sono:

- adeguamento dei propri sistemi informativi entro il **1° Febbraio 2016**, per il conferimento di ordini di pagamento massivi tramite il nuovo formato SEPA basato sullo standard internazionale ISO 20022 XML,
- dal **1° Febbraio 2014** non si dovrà più indicare il BIC per il conferimento di **SCT domestici**: sarà richiesto unicamente l'IBAN,
- per gli **SCT transfrontalieri** il BIC non sarà più richiesto dal **1° Febbraio 2016**.

Altrettanto importanti sono le informazioni per la riconciliazione del pagamento (remittance information) che possono essere inserite in un campo di testo libero di 140 caratteri.

Le informazioni inserite dall'Ordinante in tali campi del messaggio elettronico di bonifico vengono fatte pervenire integralmente al Beneficiario. Ciò consentirà alle imprese creditrici di raggiungere elevati gradi di automazione nei processi di contabilizzazione degli incassi e un tempestivo aggiornamento dei partitari clienti, con significative riduzioni degli oneri amministrativi e di processo, nonché dei connessi rischi operativi.

IV.2 SEPA Direct Debit (SDD)

Lo schema SEPA Direct Debit (SDD) è lo schema paneuropeo di addebito diretto per disposizioni di incasso nazionali e transfrontaliere in euro per tutti i 34 Paesi aderenti a SEPA.

Cosa cambia rispetto al RID

Il SDD è - alla stregua del RID - un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del Pagatore di una autorizzazione (**mandato**) a prelevare i fondi dal proprio conto corrente.

Raffronto tra RID e SDD

L'addebito diretto viene utilizzato diffusamente per un numero sempre maggiore di pagamenti, per lo più di natura ricorrente, come ad esempio: bollette di utenze, rate per i mutui, forniture commerciali, rate per abbonamenti a riviste o iniziative solidali, acquisti di carburante, ecc. Il SDD o addebito SEPA può essere utilizzato anche per effettuare un singolo pagamento (ad esempio, l'acquisto di un elettrodomestico o uno specifico servizio).

Raffronto tra delega RID e mandato SEPA

A differenza della delega RID, il **mandato SEPA** viene rilasciato dal Pagatore esclusivamente all'Impresa Creditrice che, a valere sul mandato firmato dal suo cliente (sia esso consumatore o altra impresa), avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria Banca.

Passando alla SEPA, le imprese avranno (rispetto ad oggi) la responsabilità di raccogliere, conservare ed esibire in caso di contestazioni i mandati di addebito sottoscritti dai clienti debitori, oltre che la gestione di eventuali variazioni o cancellazioni del mandato richieste dai clienti, attività che invece oggi vengono soddisfatte dal servizio di "Allineamento Elettronico Archivi" offerto dalle Banche (cfr. paragrafo "Il servizio opzionale aggiuntivo SEDA").

Schemi di addebito SEPA (SDD)

L'addebito SEPA può avvenire mediante due differenti schemi a seconda della classificazione del cliente Pagatore:


- ***Addebito SEPA "Core"***

Utilizzabile nei confronti del cliente sia **consumatore** che **non consumatore** (cfr. glossario). Questo strumento consente al cliente Pagatore di chiedere il rimborso delle operazioni addebitate fino a 8 settimane dopo la data di addebito, qualora l'importo sia errato o l'addebito non sia coerente con quanto concordato con l'Impresa Creditrice.

- ***Addebito SEPA B2B (Business to Business)***

Questa tipologia di addebito - **riservato esclusivamente a clienti non consumatori** - a differenza della versione Core, non prevede in nessun caso il diritto del Pagatore a chiedere il rimborso al Beneficiario, se il mandato è stato validamente sottoscritto. Per limitare i rischi nei rapporti fra le imprese, la Banca del Pagatore deve verificare in via preventiva la validità del mandato con il Pagatore prima di addebitare sul suo conto la prima richiesta di addebito ricevuta.

Per una visione d'insieme del processo di funzionamento di un addebito SEPA di base si veda il grafico sotto riportato:



Entrambe le forme prevedono:

- la **sottoscrizione di un mandato** (per il momento solo cartaceo) con il quale il cliente autorizza l'impresa e la propria Banca ad addebitare il suo conto, come individuato dall'IBAN,
- la dematerializzazione dei dati del mandato e la conservazione del mandato stesso a cura del Beneficiario,
- la notifica al Pagatore degli estremi dell'operazione da parte dell'Impresa Creditrice almeno 14 giorni prima della data di addebito,
- la possibilità di indicare sul mandato che l'autorizzazione vale solo per un singolo addebito,
- l'invio da parte del Beneficiario tramite la propria Banca delle richieste di incasso contenenti tutti i dati del mandato alla Banca del Pagatore,
- il diritto del cliente di **opporci all'operazione entro il giorno lavorativo che precede la data di addebito**,
- il **diritto di rimborso** su operazioni addebitate in assenza di un mandato valido (e cioè non autorizzate dal cliente) fino a 13 mesi dalla data di addebito.

Il principio della continuità legale delle deleghe RID in essere

Il Regolamento Europeo 260/2012 e quello Sammarinese n.2013-05 e le rispettive normative rappresentano **prevedono la continuità legale delle deleghe in essere**.

Le Imprese Creditrici potranno effettuare disposizioni di incasso con addebito SEPA a valere su deleghe RID in essere senza procedere ad una nuova raccolta dell'autorizzazione da parte del cliente Pagatore.

Per convertire le vecchie autorizzazioni RID in addebiti diretti SEPA, Le imprese devono:

a) **disporre dei codici IBAN** dei conti riferiti ai propri clienti pagatori.

Ogni Impresa Creditrice deve possedere delle informazioni obbligatorie previste dai mandati SEPA e relative a deleghe RID esistenti. Fra le informazioni quella di maggiore rilevanza è la coordinata IBAN (International Bank Account Number) del conto sul quale sono addebitate le disposizioni d'incasso RID.

Nel recuperare tali informazioni l'azienda può:

- richiedere tali informazioni direttamente ai propri clienti debitori,
- richiedere un aggiornamento direttamente alla propria banca attraverso la funzionalità di Inquiry deleghe RID del servizio AEA (Allineamento Elettronico Archivi) messo a disposizione dalle banche, mediante i seguenti step:
 1. l'Impresa invia un messaggio elettronico alla propria banca (Banca di Allineamento) indicando le coordinate d'azienda RID usate normalmente per gli addebiti RID;
 2. la Banca di Allineamento invia la richiesta alla Banca del Pagatore;
 3. la Banca del Pagatore riceve la richiesta, verifica i dati e risponde alla Banca di Allineamento con un messaggio elettronico contenente i dati della delega RID oppure un messaggio di mancato allineamento (es. Delega RID sconosciuta, autorizzazione revocata, trasferita su altra banca);
 4. la Banca di Allineamento comunica all'Azienda richiedente gli esiti della richiesta di allineamento con un messaggio elettronico;
 5. l'Impresa provvede ad aggiornare i propri archivi con le informazioni ricevute oppure, in caso di mancato allineamento, contatta direttamente il proprio cliente Pagatore.

b) **aggiornare i propri sistemi informativi** ai nuovi tracciati e formati delle disposizioni d'incasso SEPA.

Per utilizzare il nuovo addebito SEPA, ogni Impresa deve adeguare i propri sistemi informativi relativamente alla raccolta e dematerializzazione dei mandati, alla produzione dei flussi delle disposizioni d'incasso e alla loro trasmissione alle banche.

Nello specifico l'Impresa deve:

- integrare i database contenenti le informazioni delle domiciliazioni RID con i campi relativi alle informazioni dei mandati SEPA;
- adeguare i sistemi che gestiscono l'AEA alle nuove specifiche del servizio SEDA;
- produrre tutti i messaggi per le banche secondo lo standard ISO 20022 XML (obbligatorio dal 1° febbraio 2016); in alternativa sarà possibile inviare i messaggi anche nel formato previsto dal CBI, arricchito con le informazioni aggiuntive del SEPA Direct Debit (fino al 1° febbraio 2016);
- eseguire il monitoraggio delle capacità dei canali di comunicazione con il settore bancario per veicolare messaggi di grandi dimensioni;
- valutare eventuali impatti e adeguamenti nei sistemi di gestione e raccolta dei mandati.

c) **informare la propria clientela** sulla migrazione al nuovo strumento di pagamento conformemente a quello che prevedono le normative in vigore.

L'impresa Creditrice ha l'obbligo di inviare una comunicazione scritta alla propria clientela per avvisarla del passaggio dal servizio di incasso nazionale RID al nuovo addebito SEPA Direct Debit almeno **15 giorni prima della data in cui effettuerà il primo addebito SEPA** e comunque **non oltre il 15 Gennaio 2014**.

- d) **indicare la coordinata d'azienda RID** nel campo del messaggio SEPA che contiene il numero univoco del mandato SEPA.

Per consentire alle Banche dei Pagatori di individuare le richieste di incasso riferite alle deleghe RID in essere, è indispensabile indicare nel messaggio di addebito SEPA che riporta il codice univoco del mandato (Unique Mandate Reference) la coordinata d'azienda RID normalmente utilizzata.

Il set minimo di informazioni che l'Impresa deve indicare obbligatoriamente nel mandato SEPA è composto da:

- tipo di transazione (l'Impresa dovrà indicare "first" nella prima disposizione di addebito SEPA a valere su una delega RID e "recurrent" nelle successive);
- ragione sociale dell'Impresa Creditrice;
- Creditor Identifier dell'Impresa Creditrice;
- nome/ragione sociale del cliente Pagatore;
- IBAN del conto di addebito;
- Data di sottoscrizione del mandato (per le deleghe RID convertite a mandati SEPA è sufficiente indicare una data convenzionale antecedente al 1° febbraio 2014).

- e) **adottare il nuovo Creditor Identifier** valido a livello europeo al posto del tradizionale codice SIA.

Con il nuovo addebito SEPA non verrà più utilizzato il Codice Azienda SIA oggi utilizzato nel RID per identificare in modo univoco un'azienda.

Al suo posto verrà utilizzato un codice che permetterà al cliente e alla sua banca di identificare in modo univoco una singola azienda non solo nel territorio nazionale ma in tutta l'area SEPA: si tratta del Creditor Identifier o Codice Identificativo d'Azienda.

La generazione di detti codici può essere effettuata da ciascuna impresa (o per suo conto dalla propria banca di riferimento) utilizzando lo specifico algoritmo (MOD 97-10 ISO7064) sotto riportato.

La struttura del Creditor Identifier

Per la Repubblica di San Marino l'elemento qualificante del Creditor Identifier è il Codice ISS per le persone fisiche/Codice COE per i soggetti giuridici (gli omologhi riferimenti per l'Italia sono il Codice Fiscale/Partita IVA).

Per San Marino/Italia il Creditor Identifier (CID) è composto da una stringa alfanumerica di 23 caratteri ed è così strutturato:

- Nelle prime 2 posizioni va inserito il codice Paese (SM è il codice ISO di San Marino - IT per l'Italia),
- Nella 3° e 4° posizione vengono riportati due caratteri di controllo calcolati sulla base dell'algoritmo ISO Mod. 97 (*),
- Dalla 5° alla 7° trova spazio il Business Code eventualmente scelto dall'Azienda (**),

- Le posizioni dalla 8° alla 23° devono essere valorizzate con il Codice ISS/COE dell’Azienda (quest’ultimo comprensivo del prefisso SM), con l’avvertenza di inserire degli zeri di riempimento a sinistra.

Di seguito è riportato un esempio di un possibile CI rilasciato in San Marino (basato sull’algoritmo MOD 97-10 ISO7064):

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S | M | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | M | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Codice ISO Paese | Check Digit | Business Code del Creditore | Codice identificativo nazionale: codice ISS per persone fisiche o codice COE per altri soggetti (con zero di riempimento a sinistra) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Il Business Code eventualmente adottato dall’Azienda non viene considerato nel calcolo del check digit.

(**) Il valore inserito di default è “ZZZ”, a cui viene applicata una logica di incremento progressivo alfanumerico nel caso di Aziende censite con più codici d’azienda per il medesimo codice fiscale.

V. Il servizio opzionale aggiuntivo SEDA (SEPA-compliant Electronic Database Alignment)

Con l’SDD l’Impresa è tenuta a gestire i mandati ricevuti dai propri clienti e ha quindi la responsabilità di conservare, modificare e eventualmente cancellare i mandati come da indicazioni dei clienti.

Il Servizio aggiuntivo SEDA mette a disposizione delle Imprese funzionalità analoghe a quelle offerte dall’AEA, consentendo all’Impresa Creditrice di delegare alle banche la raccolta, conservazione, modifica e cancellazione dei mandati come da indicazioni fornite dai propri clienti debitori.

Con SEDA l’Impresa potrà:

- effettuare l’allineamento dei mandati raccolti con le Banche dei Pagatori,
- ricevere in modalità elettronica le informazioni relative ai mandati sottoscritti dal Pagatore presso la propria banca,
- gestire le variazioni e le cancellazioni dei mandati SEPA mediante messaggi elettronici con la Banca del Pagatore,
- attivare addebiti SEPA a valere su mandati sottoscritti dal cliente Pagatore presso la propria banca (funzionalità prevista solo con SEDA “Avanzato”); in questo caso la Banca del Pagatore si farà carico di verificare, acquisire e conservare il mandato per conto dell’Azienda.

Cosa deve fare l’Impresa:

- comunicare il Creditor Identifier (comprensivo di Business Code) con il quale aderire al modulo Base o Avanzato;
- scegliere un unico PSP (Prestatore dei Servizi di Pagamento) di Allineamento per ogni Creditor Identifier e stipulare il contratto (la Banca PSP effettuerà il censimento nell’anagrafica procedurale per ognuno dei Creditor Identifier aderenti a SEDA indicati nel contratto);

- adeguarsi nella gestione della messaggistica SEDA (formato XML o conversione AEA vs SEDA);
- fare la riconciliazione contabile dei messaggi previsionali con i rispettivi addebiti ricevuti.

Il modello di remunerazione del servizio SEDA

L'Impresa dovrà remunerare direttamente i PSP (nei ruoli di PSP di Allineamento e di PSP del Pagatore) per le attività svolte. In particolare, i corrispettivi dovuti a ciascun PSP del Pagatore sono pubblicati sul sito web www.sepaitalia.eu(*), quelli eventualmente applicati dal PSP di Allineamento dovranno essere concordati fra le parti. Il canone trimestrale dovuto dall'Azienda a ciascun PSP del Pagatore per il servizio SEDA si calcola moltiplicando la tariffa unitaria applicata dal PSP per il numero di mandati attivi in almeno un giorno del trimestre di riferimento.

Di seguito sono descritte le principali fasi in cui si articola il processo di remunerazione.

- Ricezione del "Rendiconto previsionale": entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento(**), l'Impresa riceverà un messaggio di "Rendicontazione previsionale" con il quale il PSP del Pagatore comunicherà preventivamente l'importo che sarà successivamente addebitato.
- Regolamento dei corrispettivi:
 - a) il ventesimo giorno di calendario del mese successivo al termine del periodo di riferimento, l'Impresa sarà addebitata da parte del PSP del Pagatore del corrispettivo dovuto, tramite un SDD Core a valere sull'IBAN del Beneficiario censito nell'anagrafica procedurale (**);
 - b) l'Impresa ha facoltà di opporsi preventivamente all'addebito o richiederne il rimborso entro 8 settimane dalla data di addebito.
- Rendicontazione di dettaglio dei mandati: l'Impresa potrà richiedere, tramite il proprio PSP di Allineamento, il "Rendiconto del dettaglio dei mandati" contenente informazioni più puntuali circa il corrispettivo addebitato.

* Tali prezzi sono derogabili in base ad accordi bilaterali fra Azienda e PSP del Pagatore.

** Le tempistiche e le modalità di invio del previsionale all'Azienda da parte del PSP di Allineamento sono oggetto di contrattazione tra le parti.

*** Tale IBAN potrà individuare un conto dell'Azienda presso il PSP di Allineamento ovvero un conto del PSP di Allineamento medesimo.